

Tribunale ordinario di Reggio nell'Emilia SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Avv.GUARISO ALBERTO VIA VIALE REGINA MARGHERITA 30 20122 MILANO MI EWW. BRUGLIVA

Avv.ROMBALDI GIAN MARIO VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Sez/Coll L1 - Paterlini, 1

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 1380/2011

Giudice: GNA

GNANI ALESSANDRO

Data prossima udienza:

Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

OZUDOGRU NASIDE

Avv. GUARISO ALBERTO

Attore (altro)

ASGI

Avv. GUARISO ALBERTO

Convenuto principale

INPS

Avv. ROMBALDI GIAN MARIO

Convenuto (altro)

UNIONE DEI COMUNI DELLA PIANURA REGGINA

Avv.

Convenuto (altro)

COMUNE DI FABBRICO

Avv.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Reggio nell'Emilia 16/07/2012

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONADA GIUDIZIARIO
Cloadio Gannizzano



Tribunale di Reggio Emilia - sezione lavoro

Naside Ozudogru e Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) – ricorrenti – avv. A. Guariso e F. Braglia

Contro

Inps, resistente, difeso dall'avv. G.M. Rombaldi

Comune di Fabbrico e Unione dei comuni della pianura reggiana, resistenti, contumaci

Il giudice sciogliendo la riserva, rileva che:

- è proposta da cittadina turca e dall'ASGI azione di discriminazione individuale e collettiva – donde il procedimento sommario ex art.28 d. lgs. 150/11 – non avendo i convenuti riconosciuto alla stessa assegno di maternità di base (art.74 d. lgs. 151/01), siccome cittadina extracomunitaria non in possesso di permesso per soggiornanti di lungo periodo (art.9 d. lgs. 286/98);

- sussistono in effetti tutti i requisiti previsti dall'art.74, co.1 d. lgs. 151/01. È documentato in causa: la presentazione della domanda amministrativa entro i 6 mesi dalla nascita del figlio (nascita il 30.8.10, domanda del 7.1.11); il non essere l'attrice beneficiaria di alcuna delle indennità previste agli artt.22, 66, 70 d. lgs. 151/01 (v. attestazione inps); il mancato superamento del tetto ISE (per il 2011 pari a €32.967,63, mentre il nucleo familiare segna un indicatore di €11.583,43);

- rimane assente l'ultimo presupposto voluto dall'art.74, co.1 d. lgs. 151/01: appunto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Ma la difesa attorea deduce la contrarietà di tale norma – donde discriminazione in ragione della cittadinanza – agli artt.3 e 4 della decisione n.3/80 del Consiglio di associazione, resa in attuazione dell'accordo (del 12.9.1963) che istituisce un'associazione tra la (allora) CEE e la Turchia.

Ebbene, l'art.3.1 della decisione 3/80 stabilisce il principio di pari trattamento tra cittadini dell'UE, lavoratori turchi e loro familiari residenti in uno stato dell'unione europea. È documentato in causa che la attrice è moglie di un cittadino turco residente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e quindi moglie di un lavoratore turco, ai sensi dell'art.2 decisione 2/80.

Il cennato principio di pari trattamento si applica (art.4.a decisione 3/80) alla materia dei "maternity benefits"; e non è dubbio che in quest'ampia nozione debba rientrare anche l'assegno ex art.74 d. lgs. 151/01;

La Corte di Giustizia, nella sentenza 262/99 ha statuito che: a) il principio di pari trattamento dell'art.3.1 decisione 3/80 implica un obbligo sufficientemente chiaro e preciso, sì che produce effetti diretti sul territorio degli Stati membri, attribuendo diritti soggettivi nei confronti di ciascun stato membro; b) il cittadino turco può così, in base al combinato disposto dell'art.3.1 decisione 3/80 e della normativa assistenziale/previdenziale dello stato membro, ottenere quello stesso diritto previsto dalla normativa interna alle medesime condizioni del cittadino dello stato membro. In quella sentenza si trattava di assegni famigliari, e la Corte di Giustizia specificò che la decisione 3/80 non contiene – in materia di assegni famigliari – alcuna deroga o restrizione al principio di parità di trattamento. Ebbene, lo stesso deve dirsi con riguardo all'assegno di maternità di base (art.74 d. lgs. 151/01), anch'esso non considerato dalla decisione 3/80 come materia di deroghe o restrizioni al principio di pari trattamento.

La decisione 3/80 – infine – è atto di normazione comunitaria, e quindi prevalente sulla legislazione nazionale, la quale – se in contrasto – va disapplicata (v. sent. C. Giustizia 20.11.90 Sevince C-192/89). Non essendo un atto di diritto pattizio internazionale, bensì atto proveniente direttamente



da un'istituzione comunitaria, non è questione di sollevare incidente di incostituzionalità (v. di recente C. Cost. sentt.348, 349 del 2007);

- ciò precisato, è evidente che la condizione posta dall'art.74 d. lgs.151/01 nei confronti dei cittadini turchi residenti in Italia (possesso della carta di soggiorno), essendo limitativa del principio di pari trattamento voluto dall'art.3.1 decisione 3/80, è illegittima; e la norma interna va per tale parte disapplicata;
- ne segue condanna dei convenuti a pagare l'assegno di €1580,75 per il 2011, con interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, e quindi decorrenti dal 8.5.2011, con diritto alla rivalutazione annuale ex art.74, co.7 d. lgs. 151/01;
- quanto alla chiesta pubblicazione ex art.28, co.7 d. lgs. 150/11, si dispone che venga data pubblicazione del presente provvedimento una sola volta a spese dei convenuti, sul quotidiano QN Quotidiano Nazionale;
- sulla domanda di discriminazione collettiva.

La ASGI invoca l'art.5, ult. co. d. lgs. 215/03 a sostegno della domanda di discriminazione collettiva. In particolare, ritiene di interpretare estensivamente l'ambito di applicazione del d. lgs. 215/03, facendovi rientrare la discriminazione fondata su ragioni di cittadinanza.

Non si ignora in effetti che questo è il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, dal quale però pare necessario dissentire.

La discriminazione per ragioni di nazionalità è prevista dagli artt.43 e 44 d lgs. 286/98, accanto alla discriminazione per ragioni etniche o razziali. E la tutela contro la discriminazione collettiva è prevista dall'art.44, co.10 nel solo caso di discriminazione posta in essere dal datore di lavoro. Ciò che ovviamente non è nel caso di specie.

Dal canto suo, l'ambito del d. lgs. 215/03 non può estendersi alla discriminazione fondata su ragioni di nazionalità, cioè di cittadinanza. L'interpretazione del testo alla luce del diritto comunitario e quindi della direttiva 2000/43/CE, fa comprendere come l'ambito sia solo quello delle discriminazione per motivi etnici e razziali. Il preambolo della direttiva rinvia infatti all'art.13 del TCE (oggi art.19 TFUE), norma che non si riferisce alle discriminazione per ragioni di nazionalità, cui invece ha riguardo l'art.18 TFUE.

Né è questione di richiamo al principio del non regresso di cui al 25° considerando della dir. 2000/43/CE: il quale vale sempre entro l'ambito applicativo della direttiva; ambito concernente le sole discriminazioni per ragioni etniche e razziali. Peraltro, il diritto interno *ante* dir. 2000/43/CE non prevedeva alcuna tutela contro le discriminazioni collettive al di fuori del rapporto di lavoro (e con soggetto attivo qualificato: art.44, co.10 d. lgs. 286/98), sì che l'estensione della tutela oltre il campo del rapporto di lavoro non è imposta dal principio di non regresso.

È quasi superfluo aggiungere che la discriminazione a carattere collettivo non ha copertura comunitaria, non essendo prevista nel testo della dir. 2000/43/CE, ove è detto solo (art.7, co.2) della legittimazione attiva di associazioni a tutela del soggetto passivo di discriminazione individuale.

L'ultimo argomento attoreo a sostegno dell'applicabilità del d. lgs. 215/03 consta nel dire che tra paesi come l'Italia e la Turchia, dove la cittadinanza si identifica sostanzialmente anche con una determinata etnia, la discriminazione per ragioni di cittadinanza si risolve in discriminazione per ragioni di etnia, cadendo così nell'ambito del d. lgs. 215/03. Senonchè, quand'anche fosse vero che la cittadinanza italiana o turca identifichi un'etnia (ma la Turchia ad esempio conosce cittadini di etnia Kurda) rimane sempre insuperato il dato normativo: l'art.9 d. lgs. 286/98, riferendosi allo straniero, ha a mente un ben preciso istituto giuridico quale la cittadinanza (v. art.1, co.1 d lgs. 286/98), restando allora irrilevante che alla cittadinanza sia sottesa etnia omogenea o eterogenea. Conferma del distinguo giuridico tra cittadinanza (nazionalità) ed etnia si trae ancora dagli artt.43, 44 d. lgs. 286/98 proprio in tema di discriminazione, ove i due concetti sono menzionati separatamente.

Escludere nel caso di specie l'azione a tutela della discriminazione collettiva, non vertendosi nell'ipotesi di datore di lavoro come soggetto attivo ex art.44 d. lgs. 286/98, implica: a) rigetto della domanda proposta dall'ASGI, la quale agisce in base all'art.5, ult. co. d. lgs. 215/03; b) mancata



statuizione di un piano di rimozione della discriminazione asseritamente collettiva, sentita l'associazione.

Le spese seguono la soccombenza dei convenuti quanto all'azione della cittadina turca, mentre sono compensate quanto all'ASGI e i convenuti, che non si sono difesi sulla domanda dell'ASGI.

p.q.m.

respinta ogni altra domanda, condanna i convenuti, secondo le rispettive competenze, a pagare all'attrice l'assegno di maternità di base di €1580,75 oltre interessi legali dal 8.5.2011, oltre alla rivalutazione annuale dal 1.1.12 secondo indice istat; condanna in solido i convenuti a pagare all'attrice le spese di lite, liquidate in €1500 complessivi, oltre 12,5%, iva e cpa, da distrarsi ai procuratori attorei. Spese compensate tra ASGI e i convenuti. Ordina, a spese dei convenuti, la pubblicazione una sola volta del presente provvedimento sul: QN Quotidiano Nazionale.

Reggio emilia, 3.7.12

Il giudice

Alessandro Gnani

3 LUG 2012

CANCELLA TO TUDIZIARIO